

COMUNICATO STAMPA

COMMERCIALISTI: ORDINI DI MILANO, ROMA E TORINO CONTRARI AL DDL 1934 SULLE PROFESSIONI NON ORDINISTICHE

Roma, 23 aprile 2012 - Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un bombardamento mediatico nel quale si sosteneva, tra l'altro, che le professioni organizzate in Ordini sono un limite allo sviluppo, che vanno deregolamentate e che i relativi Ordini andrebbero aboliti.

Sull'onda di queste false verità sono state abolite le tariffe, precedentemente fissate dallo Stato, per i soli professionisti ordinistici.

Una posizione davvero sorprendente: il tassametro va bene per il taxista, ma la tariffa non va bene per il commercialista. Chissà perché!

Ed ora, con il DDL 1934, approvato lo scorso 17 aprile alla Camera, sembra ci si renda conto che era tutto sbagliato: con tale provvedimento si è pensato, infatti, di regolamentare le "professioni senza Ordine", consentendo ai lavoratori autonomi non iscritti a Ordini o a Collegi di organizzarsi in associazioni private e volontaristiche al fine di tutelare il proprio lavoro.

Quest'ultima scelta è in aperta contraddizione con quanto si era detto sugli Ordini. Ci domandiamo: ma allora queste benedette regole servono o non servono? O forse si pensa che in Italia tutte le professioni siano utili tranne quelle già organizzate in Ordini professionali?

Venendo al merito del provvedimento, ci si chiede a cosa serva: non ci pare che oggi sia proibito fare quanto previsto dal DDL su base volontaria. E' forse proibito, richiamando testualmente il provvedimento in esame, *"costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza"*?

Evidentemente, perché una norma "di permissione" abbia un senso, occorre parimenti "proibire" la costituzione di associazioni professionali che siano prive di tali requisiti. Così come si presenta, la norma non impedisce di costituire un'associazione professionale che sia conforme alla proposta di legge ma, per esempio, sia priva dello *"sportello del consumatore"*.

Colpisce, in particolare, il richiamo fatto dal DDL 1934 al codice deontologico. Le associazioni dovranno dotarsene, ma non si dice in base a quali criteri questo dovrà essere improntato.

Inoltre, si vuole evitare la "concorrenza al ribasso" del compenso, per non compromettere qualità del lavoro. Posto che le leggi ora in vigore proibiscono le tariffe per i soli iscritti agli Ordini professionali, l'eventuale previsione di un tariffario nel codice deontologico di queste associazioni a carattere professionale sarebbe perfettamente lecito.

Ecco quindi la "liberalizzazione all'italiana", o, per meglio dire, l'ipocrisia della campagna mediatica contro le professioni: quelle esistenti (e tra queste la nostra) vanno liberalizzate.

Tutte le altre vanno invece regolamentate, lasciando però loro il privilegio dell'autoregolamentazione.

Diffuso da:

ODCEC Milano

Comunicazione e Ufficio Stampa

Cristina Castellani

tel.02 97382610 - 335 6277132

email: ccastellani@cristinacastellani.eu

ODCEC Roma

Ufficio Stampa

Tel. 06.36.721.295 - Cell. 3474747418

ufficiostampa@odcec.roma.it - www.odcec.roma.it

ODCEC Torino

Addetto Stampa

Edoardo Girola

Cell. 335 140.54.64